



Reale Società Canottieri Cerea 1863 - Torino

REGOLAMENTO SOCIALE

Il presente regolamento, complemento ed integrazione dello Statuto Sociale, contiene le norme non essenziali e le disposizioni sull'utilizzo, da parte dei soci e degli atleti, delle imbarcazioni e dei locali sociali: l'inosservanza agli obblighi imposti dal presente Regolamento è valutata dal Consiglio Direttivo e può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 11 dello Statuto.

USO DELLE IMBARCAZIONI

Art. 1 – Le imbarcazioni da gara – espressamente contraddistinte – sono di massima riservate agli atleti; esse vengono utilizzate sotto la guida della Direzione di Canottaggio e/o dell'Allenatore che, in questa loro funzione, si assumono la responsabilità delle buona conservazione delle imbarcazioni medesime.

La Direzione di Canottaggio, l'Allenatore e/o gli Istruttori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo e al Direttore del Cantiere eventuali danni subiti dalle imbarcazioni stesse nel corso di competizioni o nell'uso delle medesime per gli allenamenti.

Qualora emergesse la chiara responsabilità del danno provocato da incuria o imperizia nell'uso di quanto in questione, il Consiglio Direttivo si riserva di rivalersi – a proprio insindacabile giudizio – nei riguardi della Direzione di Canottaggio e/o dell'Allenatore, i quali accettano dichiaratamente la suddetta condizione all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 2 – Su espressa autorizzazione della Direzione di Canottaggio, le imbarcazioni da gara possono anche essere utilizzate dai Soci per lo svolgimento di competizione od allenamenti. In tali casi, i soci utilizzatori sono responsabili di qualsiasi danno possa derivare alle imbarcazioni.

Art. 3 – Le imbarcazioni non da gara o quelle individuate “da turismo” sono a disposizione dei Soci; esse devono essere utilizzate con cura ed in modo compatibile con le esigenze ed i diritti degli altri Soci. Qualsiasi danno emergente durante l'uso delle imbarcazioni stesse (o, estensivamente, di qualsiasi materiale di proprietà sociale) deve essere tempestivamente segnalato al Consiglio Direttivo e al Direttore del Cantiere. Il Consiglio Direttivo, valutata la natura e le cause del danno, a suo insindacabile giudizio, deciderà se rivalersi o meno nei riguardi degli utilizzatori che hanno provocato il danno medesimo.

Qualora il danno non venga tempestivamente segnalato, il Consiglio Direttivo, accertata l'identità di chi lo ha provocato, provvederà senz'altro all'addebito delle spese di riparazione.



Art. 4 – Le imbarcazioni di cui al punto precedente possono essere utilizzate anche dagli atleti, previa espressa autorizzazione rilasciata alla Direzione di Canottaggio e/o all'Allenatore da parte del Consiglio Direttivo e/o dal Direttore del Cantiere: in tali casi la Direzione di Canottaggio e/o l'Allenatore rispondono di eventuali danni derivanti alle imbarcazioni, nei termini e nei modi indicati al precedente articolo 2

Art. 5 – L'uso delle imbarcazioni da parte dei soci per gite di lungo corso o, comunque, per regate in località diverse dall'originario tratto di fiume percorribile partendo direttamente dalla Società, deve essere preventivamente autorizzato del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo annualmente:

- a) determina il numero di posti barca, nell'approdo e nella rimessa sociale, che possono essere messi a disposizione dei soci per il rimessaggio di imbarcazioni private;
- b) fissa il canone annuo, da corrisondersi anticipatamente, per il rimessaggio di tali imbarcazioni;
- c) aggiorna l'elenco dei soci in lista d'attesa per ottenere il posto barca. Il socio, titolare di un posto barca privato, che intenda sostituire la propria imbarcazione deve darne preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo, che, con apposita delibera, valuterà se rinnovare o meno l'autorizzazione al rimessaggio, tenuto conto delle caratteristiche dell'imbarcazione e del numero dei soci in lista d'attesa.

Il rimessaggio di imbarcazioni private nell'approdo e nella rimessa sociale, ancorché autorizzato dal Consiglio Direttivo, è a titolo precario e non determina alcuna responsabilità di qualsivoglia genere da parte della società o del Direttore del Cantiere. Il titolare di un posto barca, sia nell'approdo, sia nella rimessa sociale, deve mantenere la propria imbarcazione pulita ed in ordine e, a motivata richiesta del Direttore del Cantiere, deve provvedere al suo trasferimento, sempre nell'ambito della società.

Il Consiglio Direttivo provvede analogamente per l'eventuale rimessaggio delle biciclette dei soci, i quali hanno gli stessi obblighi dei titolari di posti barca privati.

Art. 7 – E' consentito al socio di condurre sulle imbarcazioni sociali da passeggio ospiti e familiari, i quali, in presenza del socio, possono altresì trattenersi nei locali sociali. E' altresì consentito al socio condurre sulle barche non da gara propri ospiti, interessati ad avviarsi alla pratica del remo, al fine di far loro conoscere la Società. Di tutte queste facoltà i soci devono valersi con misura e con tatto, in modo da non rendere la concessione come continuativa e da non essere noiosa invadenza o disturbo per gli altri soci.

E' vietato condurre nei locali sociali, o su imbarcazioni della Società, persone che possano con la loro condotta turbare l'ordine o menomare il decoro e la correttezza della Società e delle persone che la frequentano.

Art. 8 – I Soci devono mantenere pulite ed ordinate le imbarcazioni utilizzate, lavando ed asciugando le imbarcazioni custodite nella rimessa sociale, fissando agli ancoraggi e



munendo delle protezioni dagli urti contro la banchina le imbarcazioni lasciate in acqua. I soci devono altresì rimettere in ordine – ad uso effettuato – cavalletti, stracci, gomme per il lavaggio e quant'altro utilizzato per la pulizia delle imbarcazioni.

La Direzione di Canottaggio, l'Allenatore e gli Istruttori sono responsabili del rispetto del presente articolo da parte degli atleti.

All'interno del cantiere è vietato il ricovero di attrezzi e strumenti estranei al materiale nautico.

Le biciclette possono essere ricoverate esclusivamente negli appositi spazi o nelle rastrelliere.

USO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 9 – Tutti i soci hanno ugual diritto a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le infrastrutture e i materiali della società. I soci che intendano svolgere attività sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, ovvero che frequentino la palestra o la sauna, sono tenuti a consegnare annualmente al Segretario idoneo certificato medico.

Il socio che frequenta la palestra deve curare personalmente l'ordine e l'uso appropriato degli attrezzi; gli esercizi con i pesi sono ammessi esclusivamente nella palestra a piano terreno, servendosi delle apposite pedane; il socio che intenda utilizzare le cyclettes o i remoergometri, dopo l'uso deve pulirli e riporli al loro posto nelle palestre o nella rimessa.

La sauna, gli spogliatoi e le docce sono a disposizione di tutti i Soci, che ne dovranno fare uso appropriato e compatibile con le esigenze ed i diritti di ognuno. All'interno della sauna non è ammessa la collocazione di indumenti od oggetti di alcun genere e non è consentito entrarvi vestiti. L'uso degli armadietti è subordinato al pagamento di una quota annua, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Al di fuori degli armadietti non è consentito lasciare depositati indumenti od oggetti vari, se non per il normale uso che deve essere fatto dello spogliatoio. A tale norma è fatta eccezione per asciugamani ed accappatoi, se ordinatamente disposti sugli appositi attaccapanni. Eventuali altri oggetti ed indumenti abbandonati verranno rimossi e periodicamente eliminati.

La Direzione di Canottaggio, l'Allenatore e gli Istruttori sono responsabili del rispetto del presente articolo da parte degli atleti.

Salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, la sauna viene accesa dal 1 ottobre al 30 maggio, con il seguente orario:

- Lunedì – venerdì dalle ore 12,30 alle ore 14,30;
- Giovedì dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 18 alle ore 20;
- Sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 14.

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 maggio, i soci possono altresì chiedere al gestore del bar l'accensione della sauna in orari diversi da quelli sopra indicati.

Art. 10 – Ogni Socio può fruire del ristorante-bar, anche in compagnia dei propri familiari o di terzi invitati, ovviamente sempre in modo compatibile con le necessità ed i diritti degli altri Soci. E' quindi consentita l'effettuazione di colazioni di lavoro, trattenimenti, pranzi e cene: peraltro, quando il numero dei convitati sia rilevante, oppure quando si desideri ottenere la disponibilità del salone di soggiorno, dovrà essere



fatta espressa richiesta al Consiglio Direttivo che deciderà in modo insindacabile se concedere o meno l'autorizzazione.

Il Socio accompagnatore risponde sempre personalmente di eventuali danni causati, anche involontariamente, dai propri ospiti.

VARIE

Art. 11 – Circa la quota di “Buon Ingresso” sono esentati dal versamento gli ex atleti della società Cerea, i parenti (ascendenti, discendenti, fratelli) di soci, i vincitori di Campionati Italiani assoluti (senior e junior) anche se in quell'occasione appartenenti ad altre società, chi entra in società prima del compimento del 27° anno.

Chi fa ingresso in società dopo il 27° anno di età ma prima del 31° anno è ammesso a pagare il Buon Ingresso in 5 rate annuali, impegnandosi a corrispondere l'intera quota in caso di mancato rinnovo nella associazione.

Art. 12 – Sono doverosi per tutti i soci la presentazione ed il saluto reciproco, specialmente da parte dei nuovi soci verso quelli anziani.

Art. 13 – Nei locali sociali è vietato il gioco d'azzardo.

Art. 14 – Un sommario resoconto delle decisioni assunte nelle assemblee sociali verrà affisso nell' “albo sociale”, al fine di rendere edotti i soci assenti.

Nell'“albo sociale” (bacheca collocata nel locale bar) vengono affisse esclusivamente le comunicazioni ufficiali della Società; nella bacheca collocata a lato delle scale vengono affisse le comunicazioni sportive ed è a disposizione dei soci per le comunicazioni non ufficiali, di interesse comune.

Nella Segreteria sono tenute aggiornate e liberamente visibili e consultabili dai soci:

- una copia dello Statuto e del Regolamento;
- l'elenco dei soci;
- un estratto delle decisioni del Consiglio Direttivo che dovessero modificare le modalità di utilizzo dei beni sociali.

Art. 15 – La Divisa sociale deve essere obbligatoriamente indossata in occasione della annuale festa della Società, nonché ogni qual volta nella sede della Società si tengono manifestazioni di particolare rilevanza o con la partecipazione di terzi invitati.

E' auspicato l'uso della divisa sociale ogni qual volta i Soci frequentano i locali della Società in compagnia di ospiti o nel corso di manifestazioni di qualsiasi tipo.

E' obbligatorio l'uso della maglia con i colori della Società nel corso di competizioni di qualsiasi tipo ed a qualunque livello; l'uso della maglia medesima o comunque del materiale sportivo sociale è auspicabile anche durante gli allenamenti.

Redatto e approvato dal Consiglio direttivo nel 2000.